

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la Legge Regionale 15 maggio 2000, n. 10;
- VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- VISTI i DD.P. Reg. Sic. 22 giugno 2001, nn. 9 e 10;
- VISTO il Decreto Presidenziale 5 dicembre 2009, n. 12, art. 3, avente ad oggetto il Regolamento di attuazione del Titolo II della Legge Regionale 16 dicembre 2008 n.19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali, e s.m.i.;
- VISTO l'art. 98, comma 6, della Legge Regionale 7 maggio 2015, n. 9, in materia di pubblicazione dei decreti dirigenziali;
- VISTA la Legge Regionale 15 aprile 2021, n. 9, art. 9 “Snellimento dei controlli delle Ragionerie Centrali”;
- VISTI la Delibera di Giunta n. 108 del 10 marzo 2022 ed il D.P.Reg. 5 aprile 2022, n. 9, “Regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione con modifiche degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'art. 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3” come modificato dal D.P.Reg. 28 agosto 2024, n. 29;
- VISTI i C.C.R.L. del comparto non dirigenziale della Regione Siciliana e degli Enti di cui all'art. 1 della L.R. 15/05/2000 n. 10, vigenti *ratione temporis*;
- VISTA la Legge Regionale 5 gennaio 2026, n. 1 “Legge di stabilità regionale per il triennio 2026-2028”;
- VISTA la Legge Regionale 5 gennaio 2026, n. 2 “Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2026-2028”;
- VISTA la Delibera della Giunta di Governo n. 13 del 12 gennaio 2026 – Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio gestionale per il triennio 2026-2028;
- VISTO il D.P.Reg. n. 727 del 17/02/2025 con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 43 del 14/02/2025, alla Dott.ssa Salvatrice Rizzo è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale dell'Assessorato regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica;
- VISTI il contratto di collaborazione coordinata e continuativa a tempo determinato, stipulato in data 22/07/2003 tra l'Ufficio del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia e il Sig. **Currò Giuseppe**, nato a xxxxxxxx il xx/xx/xxxx, codice fiscale xxxxxxxxxxxxxxxxx, di conferimento dell'incarico di Geometra COD. “xx”, ed i successivi contratti del 31/12/2004 e del 06/02/2006, rispettivamente di proroga e di conferma dell'incarico, secondo le modalità, termini e condizioni ivi indicate;

- VISTI il contratto di lavoro part-time ed a tempo determinato, stipulato in data 01/03/2007 tra l'Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque in Sicilia (A.R.R.A.) ed il predetto Sig. Currò Giuseppe, con durata dal giorno 01/03/2007 sino al 31/12/2007 e trattamento economico previsto per i dipendenti della Regione Siciliana, categoria xx, e le relative proroghe che si sono susseguite fino alla soppressione dell'A.R.R.A. - con la conseguente assegnazione del sunnominato dipendente al Dipartimento regionale Acqua e Rifiuti con decorrenza dal 1° luglio 2010 - e così via di seguito sino alla proroga al 31/12/2019 disposta con il D.D.G. n. 9257 del 21/12/2018;
- VISTO il D.D.G. n. 6272 del 07/10/2019, vistato dalla Ragioneria Centrale della Presidenza, delle Autonomie Locali e Funzione Pubblica il 22/10/2019 al n. 4131, con il quale è stato approvato il contratto individuale di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, stipulato in data 05/09/2019 tra l'Amministrazione Regionale ed il predetto Sig. Currò Giuseppe (in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 20, comma 1, D. Lgs. n. 75/2017), di inquadramento nella categoria "x", posizione economica "xx", e decorrenza giuridica ed economica dalla data di effettiva presa di servizio;
- VISTA la sentenza n. 2463/2025 pronunciata dal Tribunale di Messina – sezione controversie lavoro il 05/11/2025, pubblicata in pari data, con la quale il Giudice del lavoro ha dichiarato, in parziale accoglimento della domanda, il diritto del Sig. Currò Giuseppe, tra gli altri, ad ottenere n. 1 progressione economica orizzontale all'interno della categoria di appartenenza, con decorrenza dal 1° marzo 2005, per l'effetto ordinando al resistente Assessorato regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica di procedere alla ricostruzione della carriera, verso l'adeguamento del suo trattamento giuridico – economico, ed al pagamento degli arretrati stipendiali allo stesso dovuti, nei limiti dell'eccepita prescrizione quinquennale, da computarsi con riferimento al quinquennio antecedente la notificazione del ricorso introduttivo, avvenuta il 09/08/2021, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo; rigettando per il resto il ricorso, e condannando l'Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite nella misura ivi quantificata;
- VISTA la sentenza n. 2111/2026, pronunciata dal TAR per la Sicilia – Sez. I in data 24/06/2026, pubblicata il 14/07/2026, per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla suddetta sentenza n. 2463/2025 del Tribunale di Messina, con condanna del resistente Assessorato al pagamento delle spese di giudizio nella misura ivi liquidata in favore della parte ricorrente, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- VISTA la nota prot. n. 73209 del 28/07/2026 del Servizio 1 del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale, con la quale, nelle more dell'adozione del provvedimento volto alla ricostruzione della carriera e all'adeguamento del trattamento giuridico - economico del dipendente, veniva riconosciuto, in esecuzione della suddetta pronuncia, il diritto del Sig. Currò Giuseppe - tra gli altri - ad acquisire la posizione economica "xx", successiva a quella giuridicamente posseduta, con effetto dal 1° marzo 2005, disponendo contestualmente il pagamento di quanto dovuto;
- CONSIDERATO che, alla luce del superiore riconoscimento, al Sig. Currò Giuseppe è da attribuire la posizione economica "xx" a decorrere dal 1° marzo 2005 e che lo stesso non ha maturato, nell'ambito delle successive procedure, il punteggio utile per poter beneficiare della ulteriore progressione economica all'interno della categoria di cui all'art. 22 del C.C.R.L. del comparto non dirigenziale - triennio giuridico ed economico 2016/2018;
- RITENUTO di dovere dare esecuzione alla sopra citata sentenza n. 2463/2025 del Tribunale di Messina e, pertanto, di dovere procedere alla rideterminazione del trattamento giuridico – economico del suddetto dipendente, attribuendo la posizione economica "xx" con effetto dal 1° marzo 2005, così come risulta dalla scheda allegata che fa parte integrante e sostanziale del presente decreto, e disponendosi, di conseguenza, il pagamento delle relative differenze retributive nei limiti della prescrizione quinquennale, risultando prescritte le differenze retributive maturate sino al 09/08/2016;

DECRETA

Art. 1) In esecuzione della sentenza n. 2463/2025, pronunciata dal Tribunale di Messina – sezione controversie lavoro il 05/11/2025, pubblicata in pari data, viene riconosciuto il diritto del Sig. **Currò Giuseppe**, nato a xxxxxxxx il xx/xx/xxxx, codice fiscale xxxxxxxxxxxxxxxxx, alla ricostruzione giuridica ed economica della carriera, e per l'effetto all'acquisizione di n. 1 progressione economica orizzontale all'interno della categoria di appartenenza, con decorrenza dal 1° marzo 2005.

Art. 2) L'inquadramento e la posizione economica del predetto Sig. Currò Giuseppe, per l'effetto e per le motivazioni esposte nella superiore premessa, che sono qui da intendersi ripetute e trascritte, vengono rideterminati con le decorrenze di cui alla scheda allegata, che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto, attribuendo la posizione economica "xx" con effetto dal 1° marzo 2005, e disponendosi il pagamento in favore del ricorrente delle conseguenti differenze retributive tra quanto percepito e quanto avrebbe dovuto percepire, nei limiti dell'eccepita prescrizione quinquennale - risultando estinte per prescrizione le differenze retributive maturate sino al 09/08/2016 - oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo, nonché il pagamento delle spese di lite nella misura ivi quantificata;

Art. 3) In esecuzione della sentenza n. 2111/2026, pronunciata dal TAR per la Sicilia – Sez. I in data 24/06/2026, pubblicata il 14/07/2026, per l'ottemperanza della suddetta sentenza n. 2463/2025 del Tribunale di Messina, si dispone il pagamento delle spese di giudizio nella misura ivi liquidata in favore della parte ricorrente, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet istituzionale dell'Ente ai sensi dell'art. 98, comma 6, della L.R. n. 9/2015 e sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale per la registrazione ai sensi dell'art. 9 della Legge Regionale del 15/04/2021 n. 9, e successivamente notificato all'interessato ed ai competenti Servizi di questo Dipartimento ai fini degli impegni di spesa sui capitoli pertinenti e degli atti consequenziali.

Visto si pubblichi

Originale agli atti d'ufficio

Il Dirigente del Servizio 1
ad interim

F.to *Dott. Ugo Massimo Callari*

Il Dirigente Generale

F.to *Dott.ssa Salvatrice Rizzo*